

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**  
**per l'esecuzione del progetto di Ricerca identificato sub.**

**RF-2019-12371148 dal titolo**

*“Preventing the progression of physical disability and promoting brain functional adaptation in people with Multiple Sclerosis: integration of early rehabilitative treatment and multimodal clinical and instrumental assessment”*

**TRA**

**Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**, con sede legale in Milano, via Carlo Girola n. 30, P. IVA 12520870150, C.F. 04793650583, rappresentata dal Presidente, Don Vincenzo Barbante

(di seguito denominata “**Capofila**”)

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, in breve ASL n.8 di Cagliari** con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, e sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16, Pad. H C.F./P.IVA. 03990560926, rappresentata dal Dott. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 13/07/1978, CF TDRMCL78L13F9790, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentate dell'Ente, avendone i poteri

(di seguito denominato “**Unità Operativa 2**”)

**E**

**Ospedale San Raffaele srl**, con sede legale in Milano, via Olgettina 60, C.F. e Partita IVA n. 07636600962, rappresentato dal Direttore Ricerca, Dr.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

(di seguito denominato “**Unità Operativa 3**”)

- **Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**, Ospedale Binaghi - ASSL Cagliari e Ospedale San Raffaele di seguito congiuntamente identificate anche come le “**Parti**” e singolarmente come la “**Parte** o “**Unità Operative**” e singolarmente l’Unità Operativa;

**PREMESSO CHE:**

- a) il Ministero della Salute ha stipulato con il Capofila la Convenzione progetto RF-2019-12371148 (di seguito denominata la “Convenzione”), registrata dai competenti organi di controllo del Ministero della Salute in data 29/04/2021, per l’esecuzione del progetto di Ricerca “*Preventing the progression of physical disability and promoting brain functional adaptation in people with Multiple Sclerosis: integration of early rehabilitative treatment and multimodal clinical and instrumental assessment*” (di seguito denominato il “Progetto”), Bando della Ricerca Finalizzata Anno 2019, esercizi finanziari 2018-2019, afferente alla tipologia progettuale: “Ordinari della ricerca finalizzata (RF) -Change Promoting”;
- b) la Convenzione è allegata, in copia, al presente Accordo sub Allegato A quale parte integrante dello stesso Accordo, e contiene il Progetto approvato, la scheda economica definitiva (denominata: “Budget analitico totale”) ed il cronoprogramma delle attività;
- c) la Convenzione, prevede che il Progetto di ricerca sia svolto, per le diverse sezioni nelle quali risulta articolato, dal Capofila e dalle Unità Operative, ognuno secondo la parte riportata a nome delle stesse nel Progetto medesimo;
- d) il Ministero della Salute ha precisato che il proprio rapporto convenzionale intercorre esclusivamente con il Capofila, al quale è demandata la formalizzazione dei rapporti con le Unità Operative coinvolte nel Progetto;
- e) per l’attuazione dell’attività scientifica di ciascuna delle Parti è prevista una spesa ripartita per voci, la somma delle spese previste rappresenta il finanziamento totale assegnato al Capofila ai sensi della Convenzione di cui al precedente punto a);
- f) la Convenzione disciplina l’erogazione del contributo al Capofila, subordinando la

- stessa alla positiva valutazione delle relazioni scientifiche e del rendiconto economico, da trasmettere ai competenti Uffici del Ministero della Salute;
- g) le Parti hanno condiviso e accettato il contenuto del Progetto di ricerca riguardo le finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento e il finanziamento delle singole attività che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività medesime, ognuna per quanto di propria pertinenza;
- h) il Progetto ha avuto inizio in data 16/06/2021, così come da comunicazione formale trasmessa dal Capofila al Ministero della Salute, comunicazione allegata al presente Accordo sub. Allegato B;

**TRA LE PARTI  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 – Oggetto**

Il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione fra il Capofila e le Unità Operative, al fine della buona conduzione del Progetto. Il Capofila affida alle Unità Operative, che accettano - per quanto di ragione - lo svolgimento delle fasi della ricerca secondo quanto specificato nel Progetto.

Le Unità Operative si impegnano – per quanto di competenza - a cooperare con il Capofila, per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e ad operare con gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione indicati nel Progetto stesso.

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al piano esecutivo nelle modalità previste dalla Convenzione.

**Art. 3 – Responsabili scientifici**

Il Responsabile Scientifico del Progetto (di seguito denominato il “*Principal Investigator*”) è il Dr. Marco Rovaris; il *Principal Investigator* coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti del Progetto e avrà facoltà di richiedere periodici monitoraggi scientifici ed economici sullo stato di avanzamento dello stesso.

L'Unità Operativa 2 designa quale responsabile scientifico per l'esecuzione della parte del Progetto ad esso affidata la Prof.ssa Eleonora Cocco – Centro Sclerosi Multipla, Ospedale Binaghi - ASSL Cagliari, ATS Sardegna (di seguito il “Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa 2”).

L'Unità Operativa 3 designa quale responsabile scientifico per l'esecuzione della parte di Progetto ad esso affidata la Dr.ssa Raffaella Chieffo – Unità Operativa di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale San Raffaele (di seguito il “Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa 3”).

I Responsabili Scientifici delle Unità Operative si impegnano a collaborare fattivamente con il *Principal Investigator*.

#### **Art. 4 – Relazioni Scientifiche**

Le Unità Operative si impegnano a far pervenire al Capofila le Relazioni Scientifiche Intermedia e Finale sull'attività svolta ed i risultati ottenuti.

Tali elaborati dovranno riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, corredate dalla documentazione dell'attività svolta e dai relativi prodotti realizzati e da ogni altra informazione richiesta dal Capofila, utilizzando la modulistica predisposta dal Ministero della Salute, secondo la seguente programmazione:

- la Relazione Scientifica Intermedia entro 20 (venti) giorni dallo scadere dei primi 18 mesi di attività dall'avvio del Progetto.
- la Relazione Scientifica Finale, debitamente sottoscritta dal Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa dovrà essere inoltrata al Capofila entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza del Progetto.

#### **Art. 5 – Rendiconto Economico**

Unitamente alla Relazione Scientifica Finale, di cui al precedente articolo, le Unità Operative faranno pervenire al Capofila il Rendiconto Economico finale delle spese sostenute per lo svolgimento della ricerca, redatto in forma analitica utilizzando la modulistica predisposta dal Ministero della Salute e sottoscritto dal Responsabile Scientifico. Gli originali della documentazione giustificativa della spesa dovranno

essere tenuti presso le Unità Operative a disposizione del Ministero della Salute e del Capofila.

Gli impegni, gli ordini e i giustificativi di spesa saranno pagati e quietanzati secondo il rispetto delle norme di contabilità in vigore.

Nell'ipotesi in cui le relazioni di cui all'articolo 4 e i rendiconti economici di cui al presente articolo non siano considerati esaustivi, il *Principal Investigator* ha facoltà di richiedere integrazioni e i chiarimenti necessari.

#### **Art. 6 – Finanziamento Ministeriale**

Il Capofila si impegna a corrispondere alle Unità Operative le quote di pertinenza del finanziamento concesso dal Ministero della Salute, come riportato nel prospetto "Budget Analitico Totale" allegato alla Convenzione (Allegato A):

- Unità Operativa 2: contributo pari a € 146.220,00 (euro centoquarantaseimiladuecentoventi/00)
- Unità Operativa 3: contributo pari a € 146.220,00 (euro centoquarantaseimiladuecentoventi/00).

Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali n. 550412 del 5/7/89 e n. 430091 del 1/3/90, i trasferimenti di fondi dal Capofila alle Unità Operative firmatarie del presente Accordo, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

#### **Art. 7 – Erogazione dei fondi**

Le rate, previa acquisizione delle quote da parte del Ministero della Salute, saranno così erogate dal Capofila alle Unità Operative:

- la prima rata, pari al 50% del contributo, a seguito dell'erogazione dell'anticipo corrispondente da parte del Ministero della Salute al Capofila;
- la seconda rata, pari al 30% del contributo, a seguito della presentazione ed approvazione della Relazione Intermedia da parte del Ministero della Salute e ad avvenuta erogazione della relativa quota al Capofila;
- Il saldo, pari al 20% del contributo, alla conclusione del Progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della Salute della Relazione Scientifica

Finale e della Rendicontazione Economica e ad avvenuta erogazione dei fondi secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della succitata Convenzione.

Il Capofila si impegna a trasferire, attraverso bonifico bancario, la somma di volta in volta dovuta alle altre Unità Operative., entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione Ministeriale, presso i seguenti conto correnti;

- Per Unità Operativa 2. Codice IBAN: IT 48 O 01015 44101 000070783304
- Per Unità Operativa 3. Codice IBAN: IT 34 C 02008 05364 000101972801

Nel caso in cui il Rendiconto Economico finale dovesse prevedere una rendicontazione di spese inferiore agli eventuali acconti ricevuti, le Unità Operative si impegnano a restituire quanto ricevuto in eccesso al Capofila.

La sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti, determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, del Capofila dall'obbligo di liquidare alla sola Unità Operativa inadempiente gli importi eventualmente spettanti

#### **Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari e codice CUP**

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n.3.

Il codice CUP assegnato al progetto per il Capofila è il seguente: H49C20000360001.

I codici CUP delle singole Unità Operative sono:

- per l'Unità Operativa 2: B25H19000160001;
- per l'Unità Operativa 3: C49C20000890001.

#### **Art. 9 – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dal 16/06/2021, data di avvio formale del Progetto (di seguito la "Data di Inizio" di cui all'Allegato B, ed avrà efficacia per tutta la durata (naturale o prorogata) del Progetto ovvero fino al termine dell'iter di valutazione della

Relazione Scientifica Finale (art. 4) e della Rendicontazione Economica (art. 5) da parte del Ministero della Salute.

Il presente Accordo sarà comunque valido e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con il Ministero della Salute tali da rendere applicabile il presente Accordo

In base a quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione la durata del Progetto potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, a seguito di specifica richiesta (di seguito la “**Richiesta di Proroga**”) da parte del Capofila e di successiva approvazione da parte del Ministero della Salute.

Le Parti danno atto di sapere che la Richiesta di Proroga non potrà essere avanzata prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Inizio, e pertanto dopo la presentazione della relazione intermedia e fino a 12 (dodici) mesi precedenti la data di termine del Progetto Il Capofila si impegna ad informare tempestivamente le Unità Operative in caso di avvenuta richiesta ed accettazione della proroga ordinaria da parte del Ministero della Salute.

#### **Art. 10 – Proprietà Intellettuale**

Ciascuna “Parte” resterà unica titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione (“Background”);
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durante il periodo di validità della presente Convenzione ma non oggetto della stessa (“Sideground”).

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra il Capofila ed il Ministero della Salute.

In particolare, i risultati, i prodotti e le metodologie conseguiti nell'ambito del progetto, saranno di proprietà delle parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo intellettuale e realizzativo prestato.

Ciascuna delle parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati, fatti salvi i diritti di eventuali terze parti in virtù di accordi pre-esistenti, sui prodotti o sulle metodologie o sulla parte di detti risultati, prodotti o metodologie da essa generati nell'ambito del progetto oggetto del presente accordo. Nel caso di risultati generati congiuntamente da più parti e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole parti, la proprietà relativa a detti risultati s'intenderà congiunta e suddivisa in quote derivanti dal contributo intellettuale e realizzativo prestato da ciascuna parte nel conseguimento di detti risultati.

Le parti comproprietarie concorderanno tra di loro, con separato accordo scritto la ripartizione e i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà, i termini e le modalità per la protezione, l'uso e sfruttamento e/o di concessione a terzi di diritti su tali risultati congiunti. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerente al Progetto di ricerca dovrà contenere l'indicazione che lo stesso è stato ottenuto con il finanziamento del Ministero della Salute. Il Ministero della Salute non riconoscerà l'eleggibilità del costo delle pubblicazioni, qualora dalle verifiche effettuate risultasse anche solo parzialmente non attuato quanto innanzi disposto.

#### **Art. 11 - Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni, nella più ampia accezione del termine (inclusi i dati, risultati, know-how, diritti di proprietà industriale e intellettuale, etc., di cui al precedente art. 9), che verranno acquisite dalle Parti in virtù del presente Accordo e del Progetto (di seguito "**Informazioni Confidenziali**") non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà).

Il predetto obbligo di riservatezza non si applica alle Informazioni Confidenziali:

- che erano a disposizione della Parte ricevente già alla data di inizio del Progetto, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- che sono di pubblico dominio al momento della divulgazione da parte della Parte ricevente;

- che la Parte riceve in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che la Parte ricevente ha sviluppato in modo autonomo al di fuori del Protocollo di Intesa e del Progetto;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- il cui utilizzo o divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio.

Gli obblighi di riservatezza resteranno validi ed efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa del presente Accordo, ad eccezione che per i risultati e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale non pubblici derivati dal Progetto e/o conosciuti nel corso dello stesso, i quali non potranno comunque essere divulgati e usati senza il consenso scritto della Parte titolare.

**Art. 12 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione**

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che:

(i) il Capofila e l'Unità Operativa 3 hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("**Modello Organizzativo**") ed un Codice Etico ("**Codice Etico**"), liberamente consultabili rispettivamente sul sito del Capofila al link [www.dongnocchi.it](http://www.dongnocchi.it) e sul sito internet dell'Unità Operativa 3 al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni;

(ii) l'Unità Operativa 2, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione del presente Accordo.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

#### **Art. 13 - Comunicazioni**

Le comunicazioni inerenti le questioni relative al presente Accordo, amministrative, scientifiche e di rendicontazione dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:

Per il Capofila :

Contrattuale amministrativo: [dirscient@dongnocchi.it](mailto:dirscient@dongnocchi.it)

Scientifico: Dr Rovaris Marco

Rendicontazione: [rdeldin@dongnocchi.it](mailto:rdeldin@dongnocchi.it).....

Per l'Unità Operativa 2:

Contrattuale/Amministrativo: [katia.dimichele@aslcagliari.it](mailto:katia.dimichele@aslcagliari.it)

Scientifico: [eleonora.cocco@aslcagliari.it](mailto:eleonora.cocco@aslcagliari.it)

Rendicontazione: [katia.dimichele@aslcagliari.it](mailto:katia.dimichele@aslcagliari.it)

Per Unità Operativa 3:

Contrattuale/Amministrativo: [grantoffice@hsr.it](mailto:grantoffice@hsr.it)

Scientifico: [chieffo.raffaella@hsr.it](mailto:chieffo.raffaella@hsr.it).....

Rendicontazione: [lapio.barbara@hsr.it](mailto:lapio.barbara@hsr.it)

#### **Art. 14 - Foro competente**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia, anche a titolo precontrattuale o extracontrattuale, relativa al presente Accordo (a titolo di esempio in relazione alla sua interpretazione, esecuzione, validità, risoluzione, etc.) è competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale e facoltativo.

### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali delle Parti**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “**Codice Privacy**”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “**GDPR**”), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento dell’Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Codice Privacy, (così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) norme denominate congiuntamente anche “Normativa privacy” e GDPR, il Capofila e le Unità Operative sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e per le sole finalità connessi all’effettuazione del Progetto oggetto del presente Accordo, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali degli propri interessati.

Nell’instaurazione ed esecuzione del Progetto, il Capofila e le Unità Operative compiono, ex art. 4 del GDPR, operazioni di trattamento dei dati, ossia attività di “raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione” (il “Trattamento”).

Resta inteso che ciascun Titolare del Trattamento – in conformità alla normativa applicabile - dovrà predisporre la propria informativa al trattamento dei dati nonché il modello di raccolta del consenso necessari per l'espletamento delle attività del Progetto, il tutto in conformità e se secondo quanto approvato e condiviso dal competente Comitato Etico e in base alle indicazioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte è responsabile della conservazione dei documenti di cui sopra, in assenza dei quali non potrà procedere con l'arruolamento, fatto salvo il caso in cui l'acquisizione non venga differita per motivi consentiti dalla normativa.

Le Parti garantiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, che il Trattamento dei dati personali, anche eventualmente particolari ex art. 9 del GDPR acquisiti e/o trasmessi in ragione del presente Accordo, è improntato ai principi di "liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza" secondo quanto previsto dall'art. 5 del GDPR.

Le Parti si impegnano altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adottare misure tecniche e organizzative tali da assicurare un grado di sicurezza adeguato al livello di rischio del Trattamento previamente individuato (art. 32 del GDPR). Ciascuno, per quanto di propria competenza, si impegna inoltre a rendere i dati personali acquisiti "pseudonomizzati" attraverso la generazione di un codice alfanumerico (es AB001, o altro) e a trasmetterli solo tra i responsabili e collaboratori di progetto delle rispettive Parti. I dati potranno essere comunicati e diffusi all'esterno in forma rigorosamente anonima e/o aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabile i soggetti partecipanti al Progetto e potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, le Parti si impegnano ad adottare adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

Qualora nell'ambito di esecuzione del Progetto le Parti dovessero trovarsi nella condizione di dover trattare i dati personali di una, o di entrambe le Parti, i soggetti coinvolti si impegneranno sin d'ora a regolamentare le proprie posizioni a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto scritto.

Resta inteso che ogni Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti- , per quanto di ragione - da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia di privacy e addebitabile alla propria condotta.

#### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della Parte richiedente.

Il Capofila è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. Le altre Parti provvederanno all'assolvimento dell'imposta di propria spettanza, se dovuta, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. *“Codice dell'amministrazione digitale”*.

#### **Art. 17- Negoziazione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il protocollo di intesa è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente Accordo viene firmato digitalmente ed è composto da nr. .... pagine e dai seguenti allegati:

A) Convenzione tra Ministero della Salute e Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS  
per la realizzazione del progetto RF-2019-12371148

B) Comunicazione al Ministero della Salute di formale avvio Progetto RF-2019-  
12371148

Per il Capofila

**Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**

Il Presidente

*Don Vincenzo Barbante*

Per l'Unità Operativa 2

**ASL n. 8 di Cagliari,**

Il Direttore Generale

*Dott. Marcello Tidore*

Per l'Unità Operativa 3

**Ospedale San Raffaele srl**

Direttore Ricerca

Dr.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi